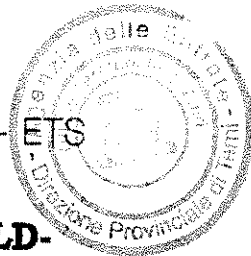




ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE - ETS



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AILD-
ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE**

PIATTAFORMA SKYPE 21 DICEMBRE 2022

Si è riunita alle ore 21,00 di oggi (21/12/2022) in seconda convocazione, tramite piattaforma SKYPE, la XXXII Assemblea Ordinaria (parte prima) dei Soci dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE", essendo andata deserta la prima convocazione del 21/12/2022 alle ore 18,00 per discutere e deliberare sul seguente:

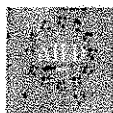
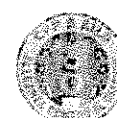
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazione Presidente;
- 2) Approvazione nuove e lievi modifiche statutarie richieste dal RUNTS;
- 3) Relazione Tesoriere, relazione Collegio dei Revisori e Approvazione Bilancio al 30/06/2022;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- per il Consiglio Direttivo il Presidente Mauro Oronzo Andretta, il Vice Presidente Fausto Santeusano, il Segretario Cecilia Villani, Marco Forzoni, Piero Labate, Felice Strollo.
- assenti giustificati Riccardo Calafiore, Giuseppe Fatati, Lino Le Voci, Eddi Frezza e Carlo Ferraris.
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Paolo Spaccatini ed i Revisori Lucio Grimaldino e Massimiliano Strinati.
- inoltre sono presenti in collegamento altri 20 Soci come da screenshot allegato.

Mauro O. Andretta
Paolo Spaccatini



06132 Perugia - Piazza Martinelli, 1 - Tel. e Fax 075.5732082 - e-mail: aildiab@libero.it - www.aild-cird.org
C.F. 94040090543 - c/c Bancarlo Unicredit SpA Cod. IBAN IT9750200803027000029468388 - Iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione dell'Umbria al n. 487 - Determinazione Dirigenziale n. 5004 del 5 giugno 2002





ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE - ETS

Vista la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara valida la seduta atta a deliberare sui sopracitati argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea saluta e ringrazia i presenti in collegamento Skype e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Comunicazione Presidente

2) Approvazione nuove e lievi modifiche statutarie richieste dal RUNTS

Preso atto della richiesta del Runts, si sottopongono all'Assemblea le modifiche di alcune e lievi modifiche degli articoli:

-art 4, 7, 8, 9, 17 (integralmente abolito) e rinumerazione degli articoli dal 17 al 31 e riscrittura del nuovo art. 27.

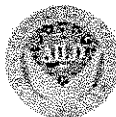
Per tutte le singole variazioni apportate agli articoli di cui sopra l'Assemblea dei Soci approva "all'unanimità" le modifiche ed approva il nuovo statuto dell'AILD, allegato A al presente verbale per farne parte integrante.

3) Relazione Tesoriere, relazione Collegio dei Revisori e Approvazione Bilancio al 30/06/2022.

Il Presidente dei Revisori dei Conti prende la parola e presenta il bilancio al 30/06/2022 e relazione del Collegio dei Revisori che si allegano al presente verbale.

L'Assemblea dei Soci approva "all'unanimità" il Bilancio al 30/06/2022.

Mario Di Girolamo
secreter





ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE - ETS

Alle ore 22,00, non essendoci altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e l'Assemblea dei Soci AILD viene sciolta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del seguente verbale.

Il Presidente

(Mauro Oronzo Andretta)

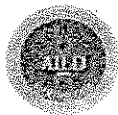
Il Segretario

(Cecilia Villani)

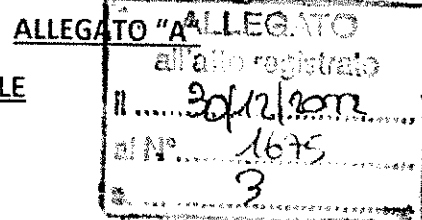


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
REG. A TERNI IL 30/12/2012
AL. N. 1675 MOD. SR15.3
E.....ESSE.....

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO



STATUTO
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE



ART. 1) COSTITUZIONE

L'Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE", costituita a Roma il 12 Marzo 1990 con atto Rep. N. 30388 a rogito Notaio Fulvio Scuccimarra e registrato a Roma al n. 16530 il 20/03/1990 Serie 1B atti pubblici; e modificato STATUTO varie volte ed ultima con verbale Assemblea Straordinaria del 03/12/2011 a rogito Notaio Roberto Dante Cogliandro Atto Rep. N. 3028 registrato a Perugia al n. 18800 del 21/12/2011, denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE" Organizzazione di Volontariato in sigla denominata "AILD ODV" (conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Perugia, ed ha durata a tempo indeterminato.

Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia e all'estero, centri, sezioni e sedi secondarie con deliberazioni del Consiglio Direttivo che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Possono, altresì, essere costituite delegazioni AILD ed istituire ulteriori sedi secondarie al servizio delle esigenze del territorio.

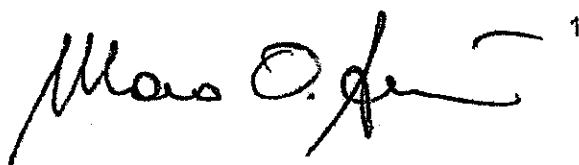
La variazione di sede legale nell'ambito del comune di Perugia, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

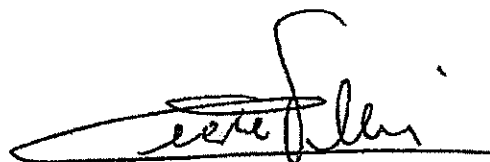
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.





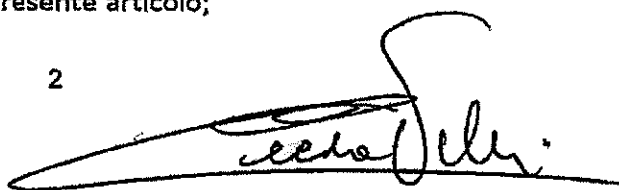
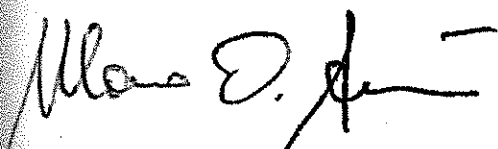
ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, riconoscendo la notevole rilevanza medico-legale assunta dal diabete mellito per l'entità della sua diffusione e la gravità invalidante e letale delle sue complicanze, si propone lo scopo di promuovere e sostenere ogni iniziativa che sul piano scientifico, didattico, informativo ed assistenziale, sia volta a migliorare la conoscenza delle cause o della patogenesi del diabete mellito e di applicare e perfezionare i mezzi terapeutici oggi disponibili fino a consentire la totale liberazione dei pazienti diabetici dai numerosi rischi e dalle frustranti limitazioni prodotte dalla malattia.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale :

- favorire in ogni modo la progettazione e lo sviluppo di programmi di ricerca scientifica intesi a meglio definire i diversi aspetti eziopatogenetici e fisiologici della malattia diabetica e a realizzare sistemi di terapia più efficaci e definitivi degli attuali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi disponibili (incontri, opuscoli, conversazioni radiofoniche, televisione, ecc.), nei confronti del rischio di mobilità rappresentato dal diabete e dai disordini metabolici correlati;
- promuovere indagini di tipo epidemiologico nella popolazione per riconoscere la diffusione della malattia diabetica e dei suoi fattori di rischio, consentire una diagnosi quanto più precoce possibile della stessa e favorire ogni programma atto a realizzarne la prevenzione;
- mantenere i contatti con tutte le associazioni nazionali ed internazionali che a qualsiasi titolo si occupino dei problemi dei pazienti diabetici e della diabetologia;
- promuovere e favorire attività editoriali a carattere scientifico e divulgativo nel settore della diabetologia;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



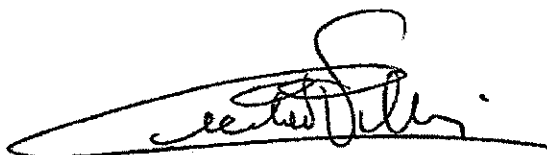
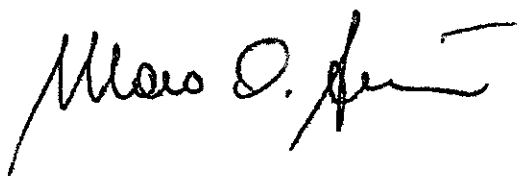
Per la realizzazione degli scopi anzidetti l'associazione intende promuovere e curare qualsiasi iniziativa ed attività che sia ritenuta dal Consiglio direttivo opportuna ed utile per reperire i mezzi economici necessari.

Inoltre l'associazione intende:

- agire in armonia e di concerto con le strutture pubbliche interessate allo studio, alla prevenzione e alla cura del diabete e, in primo luogo, con l'Università in quanto sede istituzionale della ricerca scientifica in campo biomedico e centro naturale di aggregazione di ogni iniziativa scientifica, didattica e assistenziale;
- promuovere la formazione scientifica nel settore della diabetologia attraverso l'istituzione di borse di studio per ricercatori italiani e stranieri e l'attivazione di scambi culturali con centri di ricerca di altri Paesi;
- favorire lo scambio di esperienze e di idee fra ricercatori di vari Paesi attraverso l'organizzazione di seminari, simposi e congressi su temi di ordine endocrino-metabolico;
- attivare collaborazioni interdisciplinari che consentano la convergenza di esperienze di tipo medico-biologico, chimico-fisico, bio ingegneristico e tecnico intorno a singoli temi di pertinenza diabetologica;
- suscitare l'interesse e la collaborazione dell'industria per lo sviluppo di tecnologie biomediche che abbiano una ricaduta positiva nella terapia e nella guarigione della malattia diabetica;
- svolgere un'efficace azione educativa nei confronti dei diabetici perché, attraverso una precisa conoscenza dei propri problemi, siano motivati a bene applicare i mezzi terapeutici oggi disponibili;
- contribuire alla formazione professionale del personale medico ed infermieristico perché acquisisca una specifica conoscenza ed una particolare sensibilità nei confronti dei problemi posti dai pazienti diabetici.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di



raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

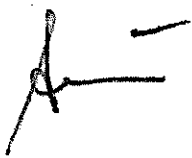
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

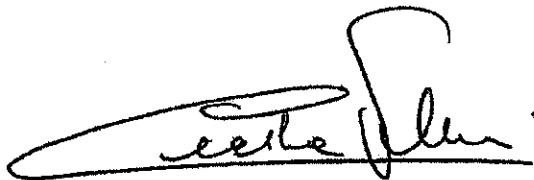
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o

Mano O.  4



senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

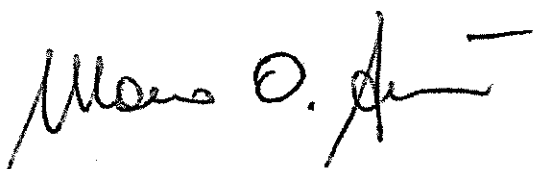
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le



finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'associazione è costituita dai soci:

- a) Fondatori: i soci che in proprio o per delega hanno sottoscritto l'atto costitutivo e si sono impegnati in solido ad affrontare il finanziamento per la costituzione e la gestione dell'associazione;
- b) Ordinari: tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'AILD;
- c) Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni che ne facciano richiesta e che versino annualmente un contributo;
- d) Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni che, non rientrando in nessuna delle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio dell'assemblea, particolari servizi alla vita dell'associazione;
- e) Onorari: le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni che, in posizione di particolare eminenza, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

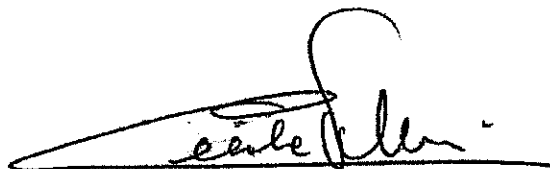
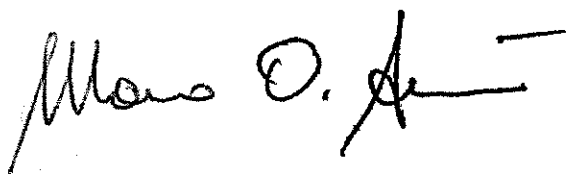
L'assemblea dei soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di esse le condizioni di ammissione.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.



ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione, mortis causa.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Presidente Onorario;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.

117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci come Collegio dei Revisori o Revisore Unico;

➤ Il Collegio dei Proviviri (facoltativo).

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, né il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda

convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

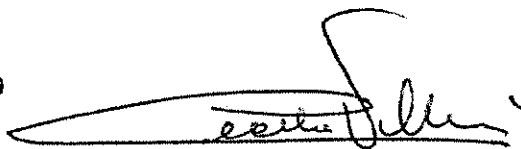
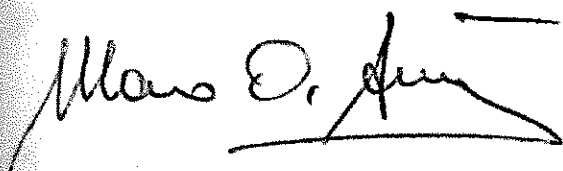
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di un associato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.



L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di undici membri, compreso il Presidente, eletti fra i soci ordinari.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.

I consiglieri sono rieleggibili.

Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare, approvata dal Collegio dei revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'assemblea dei soci convocata d'urgenza e comunque non oltre i sessanta giorni dalla cessazione della maggioranza - da essi o in mancanza dal Collegio dei revisori - abbia ricostruito il Consiglio.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso, inviato per lettera, fax o posta elettronica, recante l'ordine del giorno, la data,

l'ora e il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nel caso di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente sull'accordo di tutti i Consiglieri ed i revisori in carica.

Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri o il Collegio dei revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei revisori.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, presenti anche in videoconferenza.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità è determinante il voto del presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, trascritto in apposito libro.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

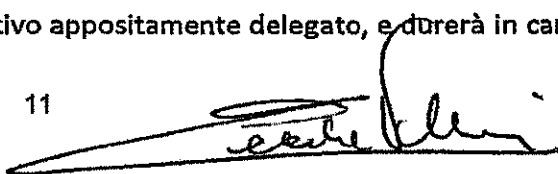
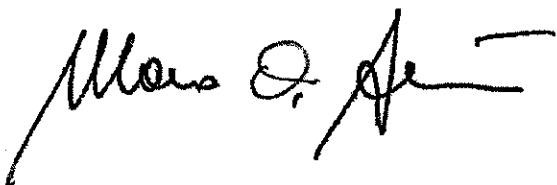
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria, straordinaria e di disposizione dell'Associazione.

Ove lo ritenga opportuno il Consiglio può assegnare funzioni vicarie al vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza.

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado, spettano al Presidente o in sua assenza o impedimento al vice Presidente vicario.

Il Consiglio Direttivo nomina il COMITATO SCIENTIFICO dell'AILD composto da un massimo di 18 membri scelti in ambito medico, universitario e della ricerca scientifica e farmacologica, la cui attività e criteri di nomina saranno oggetto di apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Il COMITATO SCIENTIFICO sarà presieduto e coordinato dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del consiglio direttivo appositamente delegato, e durerà in carica per



il periodo in cui rimarrà in carica il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. fissa l'importo della quota associativa annuale;
- d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. E' eletto dall'Assemblea Ordinaria o in mancanza viene nominato tra i membri eletti del consiglio direttivo. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica

l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO

- a) è nominato dall'assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione;
- b) può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
- c) possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001,

qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

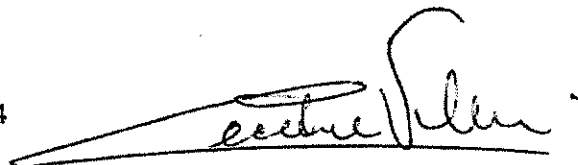
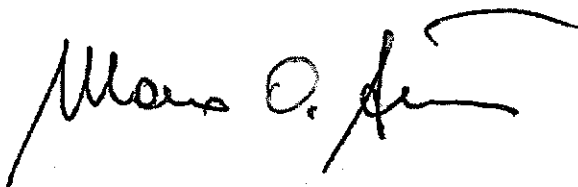
ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.



ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

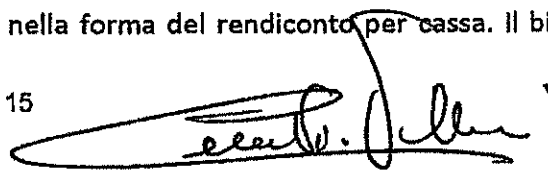
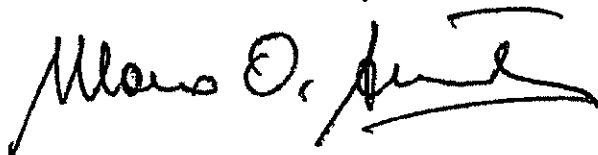
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo luglio al trenta giugno di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trenta settembre e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio



deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

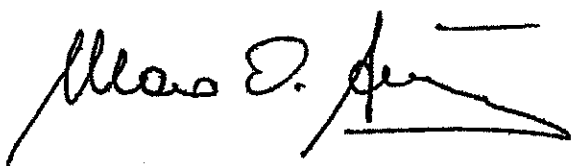
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

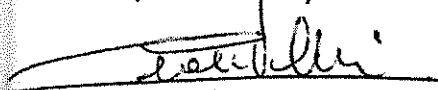
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Perugia, 21 dicembre 2022



IL SEGRETARIO

(Villani Cecilia)



IL PRESIDENTE

(Mauro Oronzo Andretta)

